

**CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS 267/2000 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE
MISURE COMUNITARIE NAZIONALI E REGIONALI PER L'INCLUSIONE SOCIALE
NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_07**

TRA

il Comune di Cappella Maggiore, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Cison di Valmarino, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Codognè, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Colle Umberto, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Conegliano, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Cordignano, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune

suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Farra di Soligo, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Follina, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Fregona, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Gaiarine, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Godega di Sant'Urbano, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Mareno di Piave, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Miane, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Moriago della Battaglia, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Orsago, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Pieve di Soligo, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Refrontolo, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Revine Lago, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di San Fior, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio

n.... del.....

E

il Comune di San Pietro di Feletto, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di San Vendemiano, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Santa Lucia di Piave, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Sarmede, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Sernaglia della Battaglia, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Susegana, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Tarzo, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale....., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Vazzola, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale....., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

E

il Comune di Vittorio Veneto, con sede legale in, via....., rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, codice fiscale....., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n.... del.....

PREMESSO

che la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" art 8 comma 3, lettera a) ha affidato alle Regioni il compito di determinare gli Ambiti Territoriali, per la valorizzazione del ruolo dei Comuni in rete diffusa nel territorio quale dimensione gestionale idonea per la realizzazione del sistema dei Servizi sociali;

che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disposto, con D. Lgs. n. 147 del 15.09.2017 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", il rafforzamento dei servizi sociali in capo ai Comuni, individuando gli Ambiti Territoriali quali diretti interlocutori cui attribuire direttamente le risorse necessarie all'attuazione degli interventi previsti (*"all'attuazione territoriale del Reddito di Inclusione (ReI) provvedono i comuni coordinandosi a livello di ambito territoriale"*);

che lo stesso D. Lgs n. 147/2017, all'art. 23 comma 2, stabilisce che: *"nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni adottano ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego"*;

che successivamente, a partire dall'introduzione del Reddito di Cittadinanza (RdC), di cui al D. L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con L. n. 26 del 28.03.2019, sono via via posti in capo ai Servizi sociali dell'Ambito Territoriale nuovi compiti per la gestione dei Patti di lavoro e dei Patti d'inclusione sociale;

che da ultimi, in tale direzione, il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 ribadisce la necessità di *“accentuare ulteriormente la gestione associata dei servizi sociali a livello di Ambito, laddove ancora troppo spesso emergono casi a livello territoriale di gestione eccessivamente frammentata fra comuni anche piccoli o modelli organizzativi che vedono i diversi servizi sociali organizzati in modo disomogeneo all’interno dello stesso territorio”* e sottolinea l’esigenza di *“dare contenuto fattivo all’indicazione normativa di perseguire sempre più l’identità di Ambiti sociali, Distretti sanitari e delimitazioni territoriali dei Centri per l’impiego, di modo da facilitare il perseguimento di politiche sociali effettivamente integrate anche operativamente con i servizi sanitari e del lavoro”*;

che con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.12.2021 è stato approvato il *“Piano degli interventi e i servizi sociali di contrasto alla Povertà 2021-2023”*, demandando alle Regioni l'applicazione attraverso gli Atti di Programmazione locale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;

che la Regione del Veneto con D.G.R. n. 593 del 20.05.2022 ha approvato il *“Piano Regionale di contrasto alla povertà”2021/2023* in un'ottica di rafforzamento degli Ambiti per il superamento di *“ogni forma di frammentazione e disomogeneità nell'erogazione dei servizi”*;

che, in tale direzione, l’atto di programmazione regionale sopra citato, in continuità al precedente Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020, si propone di *“accompagnare gli Ambiti territoriali sociali [...] nella realizzazione di strategie condivise per l’attuazione dei nuovi Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali [...] in materia di contrasto alla povertà, introdotti dal Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2021 e 2023 e dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021)”* al fine di attribuire *“ulteriore forza alla graduale costruzione in ogni ATS di una filiera di servizi in grado di dialogare in modo proficuo con il sistema sanitario e con le altre politiche del welfare”*;

che la Regione del Veneto, con DGR n. 1191/2020, ha stabilito che gli ATS coincidono con i territori afferenti ai 21 Comitati dei Sindaci di distretto delle Aziende ULSS istituiti ex art. 26 della L.R. n. 19/2016 prefigurando gli stessi quali strumenti per perseguire i seguenti obiettivi:

- *“favorire l’integrazione istituzionale, gestionale e operativa delle politiche sociali, sanitarie, socio-sanitarie, del lavoro, dell’istruzione e della casa secondo una logica di rete e di presa in carico multidimensionale;*
- *garantire la continuità e stabilità dei servizi alla persona e alla famiglia, in un’ottica comunitaria;*
- *promuovere obiettivi di innovazione sociale più rispondenti ai mutati bisogni della collettività;*
- *dare attuazione ad un welfare di comunità e generativo: con il primo si intende valorizzare e capitalizzare le prassi sperimentate (anche e soprattutto in questo periodo di emergenza) mentre con il secondo, si intende prevedere il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle persone e delle famiglie beneficiarie degli interventi”*;

che anche la nuova programmazione regionale 2021-2027 dei fondi strutturali FSE+, presuppone la prosecuzione e valorizzazione del percorso per il potenziamento e rafforzamento delle capacità e delle competenze degli ATS;

che, nella medesima direzione del riconoscimento del ruolo sostanziale degli ATS, risultano orientati anche gli interventi di cui alla DGR n. 217 dell'08.03.2022 di programmazione regionale ai fini del "Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità";

che il ruolo ormai imprescindibile, anche sul piano propulsivo, dei 21 ATS del Veneto è stato riconosciuto anche nel percorso di adozione dei progetti innovativi e strategici per il Veneto nell'ambito del Tavolo di partenariato per il PNRR, coerentemente con le linee di finanziamento previste dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), di cui alla DGR 296 del 22.03.2022;

che la stessa DGR n. 1312 del 25 ottobre 2022 con l'Approvazione Linee Guida regionali per la predisposizione dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari per il triennio 2023-2025, indica negli ATS uno dei tre livelli di governance del processo;

che i Comuni riconoscono la necessità di una gestione omogenea di interventi e prestazioni e lo sviluppo di risposte comuni nel territorio per la programmazione e l'utilizzo condiviso delle risorse loro destinate in materia di contrasto alla povertà al fine di orientare, in maniera innovativa e adeguata alla nascita di nuovi bisogni, il sistema degli interventi e dei servizi sociali, da coordinarsi con quelli sanitari, socio-sanitari e delle altre politiche (casa, lavoro, formazione, trasporti, etc);

che è interesse e volontà delle Parti procedere in tale direzione coordinando le attività e gli interventi dei servizi sociali finalizzati al contrasto della povertà e dell'esclusione attraverso l'esercizio associato dei servizi sociali, a garanzia dell'unitarietà della presa in carico e dell'uniformità sul territorio, in coordinamento con le aree socio-assistenziale, sanitaria e delle politiche attive;

che il Comitato dei Sindaci dell'AULSS 2 nella seduta del 15/05/2023 ha espresso parere positivo alla proposta di convenzione e l'indirizzo di individuare come Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_07 il Comune di Conegliano;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- L. n. 328 del 08.11.2000;
- L. Cost. n. 3 del 18.10.2001;
- D. Lgs. n. 147 del 15.09.2017;
- D. L. n. 4 del 28.01.2019 così come convertito dalla L. n. 26 del 28.03.2019;
- Decreto Ministeriale n. 103/2019;
- DGR n. 1504 del 16.10.2018;
- DGR n. 426 del 9.4.2019
- DGR n. 1191 del 18.08.2020
- DGR n. 1252 del 01.09.2020
- DGR n. 593 del 20.05.2022

- DGR n. 1312 del 25.10.2022
- Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra indicate si conviene si stipula quanto segue:

Articolo 1 – PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto e costituiscono i presupposti su cui si basa il consenso delle Parti.

Articolo 2 – OGGETTO

1. La presente convenzione ha per oggetto l'attuazione in forma associata delle misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, nonché eventuali altre ulteriori misure di inclusione sociale o altre misure o adempimenti che lo Stato e/o la Regione del Veneto assegnino agli Ambiti Territoriali Sociali o che il Comitato dei Sindaci di Ambito scelga di esercitare in forma associata.
2. Le attività oggetto della convenzione devono essere gestite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nonché economicità, efficienza, efficacia e trasparenza, proporzionalità.

Articolo 3 - FINALITÀ'

1. La presente convenzione è finalizzata ad assicurare la cooperazione e collaborazione dei 28 Comuni dell'Ambito VEN_07 per la programmazione, gestione e valutazione di un sistema integrato di servizi e di interventi di inclusione sociale.
2. L'obiettivo della gestione associata è quello di favorire:
 - l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e professionali e la necessaria integrazione con le altre politiche di sviluppo del territorio;
 - la funzione di programmazione locale delle politiche di inclusione sociale;
 - l'organizzazione di servizi e interventi che devono tendere all'uniformità sul territorio, alla facilitazione all'accesso dei cittadini e all'aderenza dei modelli di intervento ai bisogni territoriali;
 - il raggiungimento, in tutto l'ATS VEN_07, nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli normativi esistenti, dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e l'accompagnamento ed il rafforzamento dei servizi sociali.

Articolo 4 - FUNZIONI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

1. All'ATS VEN_07 sono attribuite le funzioni di programmazione degli interventi sociali a livello locale, il coordinamento, la progettazione e la realizzazione, secondo le modalità e le priorità approvate dal Comitato dei Sindaci di Ambito, nei limiti delle risorse disponibili, per:

- gli interventi e servizi previsti dal Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui al D.Lgs. 147/2017 all'art. 7 comma 1;
 - la promozione per il raggiungimento dei LEPS come indicato dalla Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 art. 1 comma 160;
 - gli interventi e i servizi assegnati all'Ambito dalle disposizioni normative con trasferimento di fondi;
 - la formulazione del Piano di Zona per la responsabilità e la titolarità dei Comuni nella programmazione locale degli interventi sociali come da DGRV;
 - altri Servizi di carattere sociale di interesse generale individuati dal Comitato dei Sindaci di Ambito, anche eventualmente finanziati con risorse proprie dei Comuni interessati.
2. All'Ambito Territoriale Sociale VEN_07 inoltre sono attribuite le funzioni di proposta ed elaborazione di:
- regolamenti comunali per i servizi e le prestazioni sociali nei principi e nelle forme generali;
 - accordi/protocolli tra servizi sociali comunali e servizi socio-sanitari finalizzati alla presa in carico multi-disciplinare, al pronto intervento sociale ed altre attività inerenti l'integrazione socio-sanitaria;
 - protocolli con la Rete territoriale per l'inclusione sociale.

Articolo 5 – IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. I Comuni che aderiscono alla presente convenzione, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative loro spettanti per legge per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4, prendono atto della comunicazione con la quale la Regione del Veneto ha individuato – con riferimento all'art. 14, comma 2. del D. Lgs. 147/2017 – l'articolazione degli Ambiti territoriali sociali, confermata con DGR n. 1191 del 18.08.2020 e nel Comune di Conegliano l'Ente capofila dell'Ambito Territoriale VEN_07.
2. L'Ente capofila esercita la delega conferita conformemente a quanto espresso nella presente convenzione, secondo le disposizioni di legge e secondo gli atti deliberativi assunti dal Comitato dei Sindaci di Ambito.

Articolo 6 - LIVELLO DI GOVERNO E LIVELLO TECNICO-GESTIONALE

Livello di Governo

1. Il Comitato dei Sindaci di Ambito VEN_07, soggetto di riferimento per le scelte e le politiche di inclusione sociale territoriali e per la pianificazione territoriale del Piano di Zona, in particolare:

- promuove le forme di organizzazione della rete dei servizi sociali dell’Ambito Territoriale con indicazione delle modalità istituzionali;
 - individua i Comuni Referenti di singole progettualità;
 - approva la nomina dei componenti del Nucleo Operativo Territoriale di Ambito, rappresentativa di ciascuno dei tre Sotto-Ambiti individuati, su proposta del Comune capofila, ai sensi del presente articolo;
 - sostiene lo sviluppo della integrazione socio sanitarie tra i Comuni e l’Azienda ULSS 2;
 - promuove la co-programmazione con il Terzo Settore per progetti d'intervento finalizzati a rispondere in modo adeguato a bisogni sociali.
- Il Comitato dei Sindaci per l’ambito è composto dai Sindaci di tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale o su loro delega, anche permanente, dagli Assessori competenti in materia di politiche sociali.
 - Esercita funzioni di indirizzo/programmazione/pianificazione, vigilanza e controllo sull’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle spese per le attività oggetto della presente convenzione;
 - Attribuisce, sulla scorta delle disposizioni nazionali e regionali relative all'utilizzo dei finanziamenti, anche ad altri Comuni, diversi dall’Ente capofila, la gestione di parte dei finanziamenti ricevuti e/o di specifiche progettualità ivi compresa la relativa gestione contabile ed amministrativa.
2. Il Presidente del Comitato dei Sindaci di Ambito, al quale spettano i poteri di direzione dell’organo, è il Sindaco, ovvero l’Assessore delegato, del Comune capofila. Il Comitato elegge, altresì, fra i suoi componenti il Vice-Presidente che fa le veci del Presidente in caso di sua assenza temporanea, impedimento, dimissioni o decesso.
 3. Il potere e i ruoli di Presidente e Vice-Presidente nonché le modalità di funzionamento dell’Assemblea sono disciplinati da apposito regolamento interno. Nelle more dell'approvazione di detto regolamento, potrà essere utilizzato, per quanto compatibile, il regolamento di funzionamento del Comitato dei Sindaci dell'ULSS.
 4. Per l’elezione del Vice-Presidente del Comitato dei Sindaci di Ambito e per l’approvazione del regolamento interno è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti, ciascuno dei quali esprime un voto;
 5. Il Comitato è validamente costituito, in prima convocazione, con la partecipazione della maggioranza dei componenti o, in seconda convocazione, con almeno un terzo dei componenti.
 6. Nelle more dell’approvazione del regolamento di cui al comma 3:
 - ordinariamente il Comitato è convocato dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente;
 - la prima convocazione del Comitato è effettuata dal Sindaco dell’Ente capofila;
 - l’avviso di convocazione delle sedute è comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi;

- le sedute sono valide se partecipano almeno la metà dei componenti e il Comitato delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti;
 - i componenti esprimono il proprio voto per appello nominale o per alzata di mano secondo la decisione assunta dal Presidente;
 - ogni altro aspetto concernente l'andamento dei lavori del Comitato è disposto dal Presidente prima dell'inizio della seduta.
7. Le funzioni di segreteria del Comitato dei Sindaci di Ambito sono assicurate dall'ente capofila di Ambito.
8. Al Comitato dei Sindaci di Ambito partecipa, senza di diritto di voto, anche il Responsabile/Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale.
9. Al Comitato dei Sindaci di Ambito possono essere invitati i rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, nonché i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche dell'ambito territoriale.
10. L'Ambito territoriale sociale -ATS VEN_07 è suddiviso in tre Sotto-Ambiti:

Sotto-Ambito Coneglianese: Comuni di Codognè, Conegliano, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Orsago, San Fior, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Felleto, San Vendemiano, Susegana, Vazzola.

Sotto-Ambito Vittoriese: Comuni di Cappella Maggiore, Colle Umberto, Cordignano, Fregona, Revine Lago, Sarmede, Tarzo, Vittorio Veneto.

Sotto-Ambito Quartiere del Piave - Vallata: Comuni di Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, Sernaglia della Battaglia.

Livello Tecnico Gestionale

Comune capofila di Ambito Conegliano

11. Il Comune capofila di Conegliano rappresenta tutti i Comuni dell'Ambito nelle funzioni sociali e amministrative attribuitegli dalle Normative e dalle Disposizioni vigenti per la gestione Associata delle misure Comunitarie, Nazionali e Regionali per l'Inclusione Sociale.

A tal fine:

- accerta e gestisce i fondi nazionali e regionali sia direttamente che indirettamente attraverso il trasferimento delle risorse ai Comuni Referenti di Progetto indicati dal Comitato dei Sindaci di Ambito;
- progetta, realizza e rendiconta i progetti previsti dai finanziamenti nazionali e regionali ed eventuali altri finanziamenti destinati all'inclusione sociale;
- convoca e Presiede il Comitato dei Sindaci di Ambito e ne attua le decisioni assunte;
- coordina il Tavolo Inclusione Sociale del Piano di Zona;
- informa periodicamente il Comitato dei Sindaci dell'ATS sullo stato delle progettualità e dei finanziamenti;

- coordina il Nucleo Operativo Territoriale dell’Ambito (N.O.T.) e propone al Comitato dei Sindaci di Ambito i suoi componenti garantendo la rappresentatività di ognuno dei tre sotto-ambiti;
- comunica ai Comuni interessati i nominativi del personale individuato per i gruppi di lavoro.

12. L’Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale svolge le funzioni attribuite dal Comitato dei Sindaci di Ambito e previste dalla normativa vigente, dal Piano nazionale per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 e dal Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020 (ed eventuali loro successive modifiche ed integrazioni), tra le quali:

- nomina al proprio interno un Responsabile/Coordinatore di Ambito con esperienza pluriennale in campo sociale nel coordinamento di servizi;
- accerta e gestisce i fondi nazionali e regionali sia direttamente che indirettamente attraverso il trasferimento delle risorse ai Comuni referenti di progetto ove previsto;
- attua, coordinandosi con i Comuni, le decisioni del Comitato dei Sindaci di Ambito;
- laddove previsto dal Comitato dei Sindaci per l’ambito sottoscrive atti di delega con i Comuni per la gestione in toto o in parte di risorse nazionali, regionali o di altra natura finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della Convenzione;
- adotta i provvedimenti necessari per dare attuazione alla programmazione locale nel rispetto dei vincoli normativi e delle disposizioni ministeriali
- progetta, propone, realizza e rendiconta i progetti previsti dai finanziamenti nazionali e regionali ed eventuali altri finanziamenti destinati al contrasto alla povertà e all’esclusione sociale;
- si occupa del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse attraverso le piattaforme predisposte dal Ministero o dalla Regione ed eventuali altri strumenti implementati allo scopo;
- informa periodicamente il Comitato dei Sindaci di Ambito sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti;
- mantiene i collegamenti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con la Regione Veneto e fornisce informazioni e indicazioni ai Comuni sull’attuazione delle varie misure.

13. L’Ente capofila di Ambito, attraverso la seguente struttura organizzativa dedicata e articolata secondo la disponibilità di risorse umane e finanziarie, fatti salvi eventuali aggiornamenti e modifiche organizzative così come deliberato dal Comitato dei Sindaci di Ambito e con individuazione delle fonti di finanziamento:

Unità di Personale	Mansioni – attività	Fonte di finanziamento
Assistente Sociale Cat. D PT 30 ore	Coordinamento	Quota Servizi Fondo Povertà
Assistente Sociale Cat. D	Coordinamento	Quota Servizi Fondo Povertà
Assistente Sociale Cat. D	Progetti PNRR – Altri Progetti di Ambito	Fondi L. 178/2020 potenziamento servizi sociali

Assistente Sociale Cat. D	Progetti PNRR – Altri Progetti di Ambito	Fondi L. 178/2020 potenziamento servizi sociali
Assistente Sociale Cat. D	Progetti PNRR – Altri Progetti di Ambito	Fondi L. 178/2020 potenziamento servizi sociali
Assistente Sociale Cat. D	Progetti PNRR – Altri Progetti di Ambito	Fondi L. 178/2020 potenziamento servizi sociali
Istruttore amministrativo contabile - Cat. C PT 30 ore	Pratiche amministrative	Fondo PON -PAIS
Istruttore amministrativo contabile - Cat. C	Pratiche amministrative	Quota Servizi Fondo Povertà
Istruttore amministrativo – contabile Cat. C	Pratiche amministrative	Quota Servizi Fondo Povertà
Funzionario amministrativo – contabile Cat. D PT 30 ore	Pratiche amministrative	Quota Servizi Fondo Povertà

- svolge funzioni organizzative, progettuali e amministrative-contabili;
- adotta gli atti e provvedimenti amministrativi concernenti l’Ambito, compresi tutti gli atti con valenza esterna, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
- partecipa agli specifici Tavoli di lavoro in ambito sociale indetti dalla Regione del Veneto;
- riferisce ed aggiorna il Comitato dei Sindaci di Ambito sull'andamento delle diverse progettualità e servizi assieme agli altri referenti di progetto;
- attua, attraverso la collaborazione di tutti i Comuni, il monitoraggio costante dei progetti e servizi discendenti dalla presente convenzione.

Il Nucleo Operativo Territoriale

14. E’ un gruppo politico-tecnico rappresentativo di tutti e tre i sotto-Ambiti.

15. E’ composto da Sindaci e/o Assessori alle Politiche Sociali, da Assistenti Sociali a tempo indeterminato, con almeno un componente politico e un componente tecnico per Sotto-Ambito.

16. Per il Comune capofila Conegliano partecipano: l’Assessore alle Politiche Sociali, il Dirigente del Settore Politiche Sociali e il Coordinatore del Servizio Sociale.

Gruppo Politico

Sotto Ambito Coneglianese: _____

Sotto Ambito Vittoriese: _____

Sotto Ambito Quartiere del Piave – Vallata: _____

Gruppo Tecnico Assistenti Sociali

Sotto Ambito Coneglianese: _____

Sotto Ambito Vittoriese: _____

Sotto Ambito Quartiere del Piave – Vallata: _____

17. Il N.O.T ha la funzione di:

- definire con il Comune capofila le linee di indirizzo progettuali, priorità e, ove richiesto, eventuali criteri di ripartizione delle risorse e criteri di valutazione sociale delle priorità e dei potenziali beneficiari;
- collaborare con il Comune capofila alla stesura di progettualità e/o alla raccolta dati;
- informare i singoli coordinamenti dei servizi sociali dei Sotto Ambiti;
- individuare i componenti dei gruppi di lavoro su progetti o argomenti di rilievo sociale di competenza dell'Ambito, fra i Funzionari e gli Assistenti Sociali dei Coordinamenti dei Sotto Ambiti.

Articolo 7 – I COMUNI DELL'ATS VEN_07

1. Ogni Comune dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_07 con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna a:

- svolgere i compiti affidati al singolo Comune dalle norme di riferimento, dal Comune capofila e dal Comitato dei Sindaci di Ambito. Per le attività attribuite al singolo Comune la responsabilità istruttoria, amministrativa e finanziaria resta in capo allo stesso;
- collaborare con l'Ente capofila di Ambito per garantire efficacia e omogeneità degli interventi su tutto il territorio;
- assicurare, attraverso il proprio personale di servizio sociale e attraverso il personale dei Servizi Sociali di Ambito ove previsto, la realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla normativa relativamente al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
- garantire, laddove previamente previsto e concordato in Comitato dei Sindaci di Ambito, la propria quota di cofinanziamento ai singoli progetti a cui aderisce, nonché le eventuali quote di compartecipazione per fare fronte a tutti gli oneri derivanti dalla Convenzione e dalla gestione associata dei servizi, laddove il Comitato dei Sindaci di Ambito ne individui la necessità;
- mettere a disposizione, per l'espletamento della gestione associata a livello periferico, locali di dimensioni sufficienti e caratteristiche adeguate presso le proprie sedi istituzionali assolvendo agli obblighi di gestione, funzionamento, manutenzione degli immobili adibiti a tali sedi, al pagamento delle utenze e delle pulizie assumendone anche i relativi oneri finanziari;

- accogliere nelle proprie strutture il personale dei Servizi Sociali di Ambito, ove previsto, e garantire loro un'adeguata postazione e strumentazione di lavoro per gestire i servizi e gli interventi oggetto della presente Convenzione;
 - collaborare con l'Ente capofila per il monitoraggio delle misure, fornendo nei tempi richiesti i dati e la documentazione richiesta ai fini dell'attivazione dei sostegni e per la puntuale rendicontazione dei finanziamenti ottenuti a favore dell'Ambito, secondo le indicazioni fornite dall'Ente capofila stesso;
 - svolgere ogni altro compito assegnato al Comune per effetto della programmazione nazionale, regionale, locale o dal Comitato dei Sindaci di Ambito.
2. I singoli Comuni provvedono agli adempimenti connessi alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, e soprattutto per gli aspetti inerenti locali, attrezzature e risorse messe a disposizione del personale dei Servizi Sociali di Ambito, ove previsto.
 3. I Comuni convenzionati si impegnano ad assicurare progressivamente, tenuto conto delle specificità dei loro territori, l'omogeneità delle caratteristiche funzionali dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Articolo 8 - RISORSE FINANZIARIE

1. Alla realizzazione della gestione associata oggetto della presente convenzione concorrono risorse finanziarie derivanti da fondi comunitari, Statali, Regionali, comunali e di fondazioni ed enti privati.
2. Con le risorse assegnate l'Ente capofila si impegna a garantire le attività, i servizi ed i sostegni, cui essi sono finalizzati e la cui gestione è attribuita all'Ambito. Provvederà inoltre, a curarne la rendicontazione per il necessario riconoscimento della spesa.
3. Analogamente, i Comuni referenti di eventuali altre progettualità, con le risorse assegnate si impegnano a garantire le relative attività e servizi secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e/o gli eventuali indirizzi/progettualità approvati/e dal Comitato dei Sindaci di Ambito.
4. I Comuni sottoscrittori della presente convenzione sono liberi di valutare l'eventuale compartecipazione alla realizzazione di specifiche progettualità o di incremento dei livelli dei servizi. Gli eventuali oneri sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla presente convenzione, ovvero sulla base di criteri condivisi per la ripartizione della spesa, espressi in accordi approvati dal Comitato dei Sindaci di Ambito.

Articolo 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Ciascun comune facente parte dell'Ambito sociale Territoriale VEN_07 è titolare del trattamento dei dati relativi ai cittadini residenti o domiciliati nel proprio territorio di competenza ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679.
2. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali alle quali si applica l'articolo 6 del Regolamento UE n. 2016/679, avente ad oggetto il principio della liceità del trattamento dei dati in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, così come descritti dagli artt. 2-sexies, 2-septies e 2-octies del D.Lgs. n. 196/2003.

3. Il trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali inerenti l'applicazione della presente convenzione avviene in base ai principi di cui all'articolo 5 del Regolamento UE n. 2016/679. Il trattamento dei dati particolari avviene ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.
4. Il trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali inerenti l'applicazione della presente convenzione ha base giuridica nell'art. 2-ter del D.Lgs. n. 196/2003.
5. L'Ente capofila tratta i dati personali e particolari a seguito di nomina dei titolari in qualità di responsabile del trattamento. Per tale scopo ciascun Comune nomina, con apposito atto, l'Ente capofila quale Responsabile del trattamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679. In casi particolari, a fronte di accordi fra Comuni, può essere prevista la nomina a responsabile esterno del trattamento fra le stesse amministrazioni (es. conservazione di archivi).
6. I soggetti incaricati del trattamento con specifica lettera di incarico prodotta dai titolari o dai responsabili ricevono dagli stessi adeguate istruzioni per le specifiche attività di trattamento in base a quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento UE n. 2016/679.

Articolo 10 - DURATA E RECESSO - MANCATA ADESIONE

1. La convenzione decorre dalla data della stipula della stessa fino al termine del 31 dicembre 2025 ovvero, qualora antecedente, sino alla data di concreta attuazione della struttura organizzativa introdotta a seguito dell'entrata in vigore delle eventuali disposizioni con le quali la Regione del Veneto stabilisca forme, modelli e/o modalità di funzionamento degli Ambiti Territoriali.
2. Copia della presente convenzione viene inviata dall'Ente Capofila alla Direzione Regionale competente per materia.
3. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione all'Ente capofila a mezzo PEC, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.
4. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso. Il recesso di uno o più comuni dalla convenzione non determina lo scioglimento della stessa.
5. In caso di recesso anticipato di uno dei Comuni associati qualora l'Ente capofila, per l'esercizio di alcune attività delegate, abbia stipulato rapporti contrattuali con soggetti terzi, l'eventuale quota specifica di trasferimento annuale all'Ente capofila prevista per il Comune che recede verrà mantenuta per tutto il periodo obbligato nei confronti dei soggetti terzi in forza dei rapporti contrattuali stipulati.
6. I comuni firmatari della convenzione che recedono dalla stessa non potranno essere destinatari dei servizi e sostegni finanziati dai fondi di cui alla presente convenzione e quantificati sulla base di criteri non esclusivamente basati sul numero degli abitanti, con conseguente redistribuzione, ove possibile, dei fondi agli altri Comuni aderenti. Nel caso invece di fondi attribuiti all'Ambito sulla base esclusivamente del numero complessivo degli abitanti dell'ATS, gli stessi saranno oggetto di riparto sulla base della popolazione residente di ciascun Comune e verranno trasferiti anche ai Comuni recedenti dalla presente convenzione, demandando ad essi

ogni conseguente e necessaria attività amministrativa per l'utilizzo e la rendicontazione, a pena di restituzione dei fondi ricevuti all'Ente Capofila.

7. Le disposizioni di cui al precedente comma 6 si applicano oltre che ai Comuni che dovessero recedere, anche nei confronti dei Comuni che non aderiscono alla presente Convenzione.

Articolo 11 - MODIFICA E/O INTEGRAZIONE

1. La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione con le medesime modalità di approvazione della stessa, fermo restando che si demanda al Comitato dei Sindaci di Ambito la modifica/integrazione della convenzione per quanto attiene gli elementi di natura non sostanziale.

Articolo 12 – SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Articolo 13 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte in seno al Comitato dei Sindaci per l'ambito, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi preposti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice Civile, il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.